



**CentroStudi®**  
EntiLocali

# IVA & Fisco Enti Locali

## Centro Studi Enti Locali

Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionale  
per gli operatori degli Enti Locali

NUMERO

**05**

Anno VI

11 Maggio 2018



### **Iva**

decisione dell'Ue, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021 in Italia le fatture cartacee non sono più equiparabili a quelle elettroniche



### **Fatturazione elettronica estesa ai rapporti tra privati (c.d. "e-fattura")**

un Provvedimento con le nuove regole ed una Circolare esplicativa



### **Pagamento diretto dei subappaltatori**

qual è il comportamento da adottare dal punto di vista Iva e della verifica sulla tracciabilità ?

### Iva & Fisco Enti Locali

Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

#### COLLABORANO ALLA RIVISTA:

**Dott. Sergio Cucchi**, già *Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche*  
**Prof. Ciro D'Aries**, *Dottore commercialista, Docente e Pubblicista*  
**Dott. Pantaleo Iseri**, *Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell'Anci, Consulente Ancirisponde*  
**Dott. Ulderico Izzo**, *Dirigente amministrativo Ssn.-Area Gef., Revisore legale, Revisore negli Enti Locali e Componente Oiv Enti Locali*  
**Dott. Luigi Marzullo**, *Funzionario delle Entrate Roma*  
**Dott. Antonio Scozzese**, già *Dirigente a. r. Servizio Finanza Locale del Ministero dell'Interno*  
**Dott. Nicola Tonveronachi**, *Dottore commercialista e Revisore contabile, Presidente Commiss. Fiscalità Enti pubblici Cndcec*  
**Dott. Francesco Vegni**, *Consulente e formatore Enti Locali, Esperto in materia di fiscalità Enti pubblici*

#### COMITATO DI REDAZIONE:

**Enrico Ciullo, Federica Giglioli, Alessio Malucchi, Gabriele Nardi, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Edoardo Rivola, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni**  
Segreteria di redazione: **Francesca Combatti**  
Responsabile: **Fabrizio Mandorlini**

Editore e proprietario: **Centro Studi Enti Locali s.r.l.**  
Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)  
Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237  
E-Mail: [segreteria@centrostudientilocali.it](mailto:segreteria@centrostudientilocali.it)  
Sito internet: [www.entilocali-online.it](http://www.entilocali-online.it)

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality

Supplemento ad *Entilocalinews*, settimanale registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all'Unione Stampa Periodici Italiani

#### Distribuzione:

La Rivista viene inviata gratuitamente una volta al mese a tutti gli abbonati delle Riviste Centro Studi Enti Locali tramite e-mail.

## INDICE DEGLI ARGOMENTI

### NOTIZIARIO

#### Iva

decisione dell'Ue, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021 in Italia le fatture cartacee non sono più equiparabili a quelle elettroniche ..... pag **03**

**Fatturazione elettronica estesa ai rapporti tra privati (c.d. "e-fattura")**  
un Provvedimento con le nuove regole ed una Circolare esplicativa ..... pag **04**

#### Istanze di Interpello

l'Amministrazione finanziaria fornisce i nuovi contatti cui fare riferimento per l'invio delle richieste ..... pag **05**

#### Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche anno 2017

diffusa la nuova Guida di aggiornamento delle novità introdotte lo scorso anno ..... pag **07**

#### Digitalizzazione P.A.

dal 9 aprile 2018 si accede all'Area riservata e ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate anche tramite "Spid" ..... pag **08**

#### Riforma del "Terzo settore"

il Cndcec ha diffuso un documento illustrativo con proposte per renderla più fruibile ..... pag **08**

### I QUESITI

#### Pagamento diretto dei subappaltatori

qual è il comportamento da adottare dal punto di vista Iva e della verifica sulla tracciabilità ?  
*di Mauro Mammana e Francesco Vegni* ..... pag **10**

### LO SCADENZARIO

Le prossime Scadenze in programma ..... pag **11**

# NOTIZIARIO

## Iva

### decisione dell'Ue, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021 in Italia le fatture cartacee non sono più equiparabili a quelle elettroniche

Con la Decisione di esecuzione n. 2018/593 del 16 aprile 2018, il Consiglio dell'Unione Europea ha accettato la richiesta dell'Italia di introdurre una deroga agli artt. 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE e l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi, fatta eccezione i soggetti Iva che beneficiano della franchigia per le piccole imprese, di cui all'art. 282 della medesima Direttiva.

L'accettazione deriva dall'aver riconosciuto all'Italia la necessità, attraverso la fattura elettronica, di migliorare i controlli consentendo una lotta all'evasione più serrata. Tale accettazione dovrebbe determinare conseguentemente, dal 1° luglio 2020, la decisione di non richiedere da parte dell'Italia l'ulteriore proroga del meccanismo dello "split payment", posto che l'introduzione estesa del Sistema di fatturazione elettronica dovrebbe risultare misura

sufficiente alla lotta all'evasione.

In sintesi, la Decisione all'art. 1 autorizza l'Italia, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021, ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'art. 282 della Direttiva.

In deroga all'art. 232 della medesima Direttiva, l'Italia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'art. 282 della Direttiva.

All'art. 4 viene previsto che, qualora l'Italia ritenesse necessaria la proroga ulteriore delle deroghe in esame, congiuntamente alla domanda di proroga dovrà presentare alla Commissione Europea una relazione che valuti la misura in cui le misure nazionali sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'Iva e della semplificazione della riscossione delle Imposte. Tale relazione dovrà valutare altresì l'incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri e costi amministrativi facenti capo a essi.

In ragione della Decisione in commento, dal 1° luglio 2018 di fatto viene ratificato l'obbligo della fatturazione elettronica per documentare la cessione di carburanti e per i subappaltatori negli appalti pubblici, mentre dal 1° gennaio 2019 entrerà ufficialmente a regime l'obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica tra tutti i soggetti passivi Iva italiani e verso i consumatori finali (previsto dall'art. 1, comma 909, della Legge n. 205/17 ("Legge di bilancio 2018"), tranne coloro che rientrano nella franchigia per le piccole imprese di cui all'art. 282 della Direttiva. Dal 2019 dovrebbe pertanto venir meno anche l'obbligo dello "Spesometro".

## Fatturazione elettronica

*La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che consente di fare a meno dei tradizionali supporti cartacei, superando tutti i problemi connessi, come i costi di stampa, spedizione e conservazione.*

*Le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate nel formato digitale chiamato "Xml" ("eXtensible Markup Language").*



## Fatturazione elettronica estesa ai rapporti tra privati (c.d. "e-fattura") un Provvedimento con le nuove regole ed una Circolare esplicativa

Con il Provvedimento 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per l'applicazione della fattura elettronica che, come previsto dai commi 916 e successivi dell'art. 1 della Legge n. 205/17 ("*Legge di bilancio 2018*"), verrà estesa già dal 1° luglio 2018 alle cessioni di carburante ed ai subappalti della P.A., mentre dal 1° gennaio 2019 a tutte le operazioni effettuate tra privati.

Con la Circolare n. 8/E, diramata lo stesso giorno, l'Agenzia ha contestualmente fornito i primi chiarimenti sulla base delle richieste rappresentate dagli operatori nel corso dei diversi incontri di coordinamento a livello ministeriale. Infine, con un Comunicato-stampa diffuso sempre lo stesso 30 aprile 2018, l'Agenzia ha sintetizzato le novità introdotte dai 2 sopra citati documenti, a cui si rinvia, che vanno nella direzione di semplificare il nuovo processo di fatturazione per gli operatori.

Premettiamo da subito che per gli Enti Locali, abituati già a gestire tutte le fatture d'acquisto in formato elettronico fin dal 31 marzo 2015 e parte delle fatture di vendita (quelle emesse a Pubbliche Amministrazioni), i documenti in commento non introducono in linea di massima concetti operativi nuovi ma comunque contengono elementi di novità che meritano di essere attenzionati, soprattutto per ciò che concerne le fatture di vendita che dal 1° gennaio 2019 dovranno essere emesse in formato elettronico, da parte degli Enti Locali, a soggetti che non siano Pubbliche Amministrazioni.

Nel Provvedimento viene espressamente precisato che "per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55".

### *Predisposizione e trasmissione della fattura elettronica*

Per rendere più agevole la predisposizione delle fatture elettroniche e ridurre i tempi, l'Agenzia metterà a disposizione un Servizio *web* e una *app* dedicata che consentirà al soggetto che emette la fattura anche di acquisire "in automatico" i dati identificativi del cessionario e l'indirizzo telematico tramite un *QR-code* reso disponibile dall'Agenzia a tutte le Partite Iva nell'area autenticata del sito *internet*.

Sono state introdotte semplificazioni anche sul fronte della conservazione delle fatture, per cui potrà essere la stessa Agenzia, su richiesta, a "*custodire*" i documenti elettronici per conto degli operatori economici, e sul processo di recapito, con un nuovo Servizio *web* gratuito che consentirà di registrare l'indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo Pec) prescelto per ricevere le fatture elettroniche. Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia (una procedura *web*, una *app* e un *software* da installare su *pc*) o con *software* di mercato. Le *e-fatture*, che viaggeranno in maniera sicura tramite il Sistema di interscambio ("*Sdi*"), potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via Posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure *web* e *app*; in alternativa, previo accreditamento al "*Sdi*", potranno essere inviate tramite un "*web service*" o per mezzo di un Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (Ftp). In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata - entro 5 giorni - una "*ricevuta di consegna*" del *file* della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.

### *Recapito "semplificato" per consumatori finali e piccole Partite Iva*

Se la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura, l'emittente potrà valorizzare solo il campo "*Codice Destinatario*" con un Codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del *file* in un'apposita Area *web* riservata dell'Agenzia delle Entrate. Della stessa semplificazione potrà usufruire anche il cessionario/committente Iva che non si trovi nelle condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario appositamente delegato, i canali standard per la ricezione (Pec, *web service*, Ftp): troverà le fatture nell'apposita area *web* riservata dell'Agenzia.

### *Conservazione facilitata con il supporto delle Entrate*

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettro-

nicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il Servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal “Codice dell’Amministrazione digitale” (“Cad”), gratuitamente messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio pubblicato nell’Area riservata del sito *web* dell’Agenzia. L’Agenzia metterà inoltre a disposizione un Servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno di un’Area riservata del sito.

#### *Sicurezza dei dati*

Tutte le modalità di trasmissione avverranno attraverso protocolli sicuri su rete *internet*, come descritto nelle specifiche tecniche allegato al Provvedimento. Inoltre, la consultazione degli Archivi informatici dell’Agenzia delle Entrate è garantita da misure di sicurezza che prevedono

un Sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.

#### *Carburanti e contratti di appalto*

L’Agenzia delle Entrate, nella citata Circolare n. 8/E, è intervenuta sulle ultime novità in tema di fatturazione e pagamento per la cessione di carburanti interessati dall’*e-fattura* a partire dal prossimo 1° luglio 2018. Nel Documento di prassi vengono inoltre forniti primi chiarimenti sull’ambito applicativo delle nuove regole sui contratti d’appalto, annunciando peraltro un nuovo Documento di prassi specifico sull’argomento. Nel frattempo, viene intanto precisato che in fattura risulta obbligatoria l’indicazione del Cig e del Cup, da riportare nei blocchi informativi indicati dal Provvedimento in commento.

## **Istanze di Interpello**

### **L’Amministrazione finanziaria fornisce i nuovi contatti cui fare riferimento per l’invio delle richieste**

Con il Comunicato-stampa 12 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto, alla luce della riorganizzazione delle strutture centrali dell’Agenzia, il nuovo quadro degli indirizzi telematici cui è possibile inviare le richieste per gli Interpelli “*centrali*”.

Tenuto conto delle nuove regole procedurali definite con Provvedimento Prot. n. 47688/2018 del 1° marzo 2018, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che le richieste di Interpello devono essere presentate alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto istante in caso di quesiti riguardanti i Tributi erariali, oppure alla Direzione regionale nel cui ambito opera l’Ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di Interpello in caso di quesiti riguardanti l’Imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le Tasse ipotecarie e i Tributi speciali catastali. In alternativa, si può optare per consegna a mano, spedizione tramite raccomandata A/R oppure via Pec agli indirizzi indicati sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate e riportati nella Tabella in calce.

Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti non residenti o di più rilevante dimensione, le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell’Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, ed i contribuenti che presentano un Interpello su nuovi investimenti devono invece presentare la richiesta alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate.

Le possibili modalità, in questo caso, sono: consegna a mano, spedizione tramite raccomandata a/r, Pec ([interpello@pec.agenziaentrate.it](mailto:interpello@pec.agenziaentrate.it)) o mail ordinaria ([div.contr.interpello@agenziaentrate.it](mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it)) per i soggetti non residenti.

I soggetti in regime di “*cooperative compliance*” infine devono rivolgersi all’Ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti - Direzione centrale Grandi contribuenti, tramite Pec ([dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it)), mail ([dc.acc.ucc@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.ucc@agenziaentrate.it)) per i soggetti non residenti privi di Pec, o tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento.



Restano invece validi gli indirizzi regionali indicati nel Provvedimento 4 gennaio 2016 per tutte le istanze relative ai Tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia.

Tabella riepilogativa indirizzi Pec Direzioni regionali e provinciali

Direzione	Pec
Direzione regionale Abruzzo	<a href="mailto:dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Basilicata	<a href="mailto:dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione provinciale Bolzano	<a href="mailto:dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Calabria	<a href="mailto:dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Campania	<a href="mailto:dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Emilia Romagna	<a href="mailto:dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia	<a href="mailto:dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Lazio	<a href="mailto:dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Liguria	<a href="mailto:dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Lombardia	<a href="mailto:dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Marche	<a href="mailto:dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Molise	<a href="mailto:dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Piemonte	<a href="mailto:dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Puglia	<a href="mailto:dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Sardegna	<a href="mailto:dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Sicilia	<a href="mailto:dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Toscana	<a href="mailto:dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione provinciale Trento	<a href="mailto:dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Umbria	<a href="mailto:dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Valle d'Aosta	<a href="mailto:dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>
Direzione regionale Veneto	<a href="mailto:dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it">dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it</a>

## Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche anno 2017 diffusa la nuova Guida di aggiornamento delle novità introdotte lo scorso anno

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ha diffuso la "Guida alla Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2017", di aggiornamento della prima "Guida alla Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016" diffusa con lo scorso anno con la Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017. La Guida costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Caf o al Professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria. Tale Documento è il frutto del lavoro svolto da un Tavolo tecnico istituito tra l'Agenzia delle Entrate e la Consulta nazionale dei Caf per elaborare un compendio comune utile, rispettivamente:

- agli operatori dei Caf e per i Professionisti abilitati all'apposizione del "visto di conformità" sulle Dichiarazioni presentate con le modalità di cui all'art. 13 del Dm. n. 164/99, come previsto dall'art. 2, comma 1, del medesimo Decreto;
- agli stessi Uffici dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del Dpr. n. 600/73.

L'obiettivo della "Guida" è quello di offrire, in omaggio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo "Statuto dei diritti del contribuente", nell'ottica del potenziamento della *tax compliance*, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisce una applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la Circolare costituisce al contempo, per tutti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di liquidazione delle Imposte.

La Circolare diffusa nei giorni scorsi aggiorna la richiamata "Guida" tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2017 e lasciandone inalterato l'impianto generale, al fine di consentirne una più agevole consultazione.

Viene confermata l'esposizione argomentativa che segue l'ordine dei Quadri relativi al Modello "730/2018", e che



### Modello "730/2018"

*Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 10793/2018 del 15 gennaio 2018, sono stati approvati i Modelli "730", "730-1", "730-2" per i sostituti d'imposta, "730-2" per Caf e Professionisti abilitati, "730-3", "730-4", "730-4 integrativo", con le relative istruzioni ministeriali, bolla per la consegna del Modello "730-1", inerenti la Dichiarazione semplificata agli effetti dell'Irpef, da presentare nell'anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.*

*Per dettagli sul Modello si rimanda a Entilocalinews n. 4 del 22 gennaio 2018.*

consente pertanto di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l'indice della Circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del Modello dichiarativo). Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti che dovessero risolvere dubbi interpretativi.

La Circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti, non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di Interpello o dai Caf e dai Professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza; contiene inoltre l'elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire al Caf o al Professionista abilitato al fine dell'apposizione del "visto di conformità" e che possono essere richiesti in sede di controllo documentale.

Al fine di rendere più agevole l'individuazione delle modifiche più rilevanti apportate al testo rispetto a quanto illustrato nella Circolare n. 7/E del 2017, nella versione della presente Circolare pubblicata in "Documentazione economica e finanziaria" sono evidenziate graficamente le principali novità.

## Digitalizzazione P.A.

dal 9 aprile 2018 si accede all'Area riservata e ai Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate anche tramite "Spid"

Lo "Spid" (*"Sistema pubblico di identità digitale"*), dal 9 aprile 2018, *"apre le porte"* anche dell'Area riservata e dei Servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

A disciplinare questa nuova modalità di accesso è stata la stessa Amministrazione finanziaria con il Provvedimento n. 75242 del 9 aprile 2018.

Ricordiamo che il *"Sistema pubblico di identità digitale"* è una delle *"colonne portanti"* della c.d. *"Agenda digitale"*. L'identità "Spid" è costituita da credenziali, erogate dai gestori di identità digitale, che hanno essenzialmente l'obiettivo di consentire a cittadini ed imprese di accedere con un'unica identità digitale, in maniera semplice e sicura, a tutti Servizi telematici della Pubblica Amministrazione e dei privati che aderiranno.

Con questo Provvedimento l'Agenzia ha appunto disciplinato la propria modalità di adesione, che consentirà a chi dispone del livello 2 di sicurezza "Spid" di accedere all'A-

rea riservata, o direttamente (in caso di persona fisica) o in veste di incaricati.

Come specificato dal punto 2.3 del Provvedimento, l'utilizzo dei Servizi che richiedono preliminarmente la presentazione di una dichiarazione di possesso di specifici requisiti ovvero l'adesione ad una Convenzione che ne regola la fruizione, sarà consentito con l'autenticazione tramite "Spid" solo agli utenti che abbiano preventivamente ottenuto la specifica abilitazione (*"Entratel/Sister"*) secondo le procedure attualmente in essere.

Accedendo all'Area riservata tramite l'identità digitale, chi non ne fosse già in possesso potrà ottenere anche le credenziali *"Fisconline"*.

Man mano che sarà consentito l'accesso a Servizi aggiuntivi rispetto a questi, tramite lo "Spid", l'Agenzia ne darà comunicazione.

## Riforma del "Terzo Settore"

il Cndcec ha diffuso un Documento illustrativo con proposte per renderla più fruibile

In vista dei Decreti attuativi, il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili lo scorso mese di marzo 2018 ha diffuso una Circolare, elaborata nel mese di novembre 2017, fornendo un importante contributo per il completamento della revisione organica delle norme del c.d. *"Terzo Settore"*.

Il Consiglio ha inviato tali proposte al Ministero del Lavoro ed agli altri soggetti interessati alla materia, in considerazione del fatto che il Codice del *"Terzo Settore"* di cui al Dlgs. n. 117/17, rende possibile l'emanazione di Decreti correttivi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dei Decreti attuativi della Riforma. Il termine ultimo per la loro approvazione è fissato per il 3 agosto del 2018.

Il Consiglio propone di rendere possibile agli Enti sportivi dilettantistici che aspirano a iscriversi nel costituendo Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts) di mante-

nerne il regime fiscale di cui alla Legge n. 398/91, nonché le altre specifiche disposizioni contenute nel Tuir (Dpr. n. 917/86).

Inoltre, viene suggerito di garantire la decommercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all'art. 148, comma 3, del Tuir medesimo, per le Associazioni culturali e di formazione extra-scolastica al fine di evitare sotto il profilo reddituale la tassazione delle quote versate da associati e tesserati.

Contestualmente, il Consiglio ha formulato emendamenti in materia di rendicontazione finanziaria, suggerendo alcune rettifiche terminologiche con lo scopo di fare chiarezza sul contenuto dei prospetti di bilancio nonché altre correzioni che possono meglio conciliare la tempistica della predisposizione dei documenti di sintesi, coordinando anche le previsioni civilistiche con quelle di natura fiscale.



Altre considerazioni sono dedicate all'attività di controllo sugli Enti ed alla lettura congiunta degli articoli inerenti l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Tra le proposte del Consiglio infine vi è infine anche quella di prevedere la non imponibilità dei proventi derivanti dalla raccolta fondi per gli Enti del "Terzo Settore" non commerciali, laddove questi destinino il ricavato allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di interesse generale.

E' chiaro che sia il "Codice" attualmente vigente (di cui al Dlgs. n. 117/17) che il Documento in commento - a cui si rinvia riservandoci di approfondirne se del caso alcune parti nei prossimi numeri della Rivista - nonché quelli che saranno i Decreti attuativi e gli eventuali emendamenti, rivestono e rivestiranno un'importanza cruciale anche nei rapporti tra Enti Locali ed Enti del "Terzo Settore", sia che si tratti di rapporti sinallagmatici, in cui viene prevista l'erogazione di un corrispettivo a favore di tali enti a fronte di prestazioni di servizio rese all'Ente Locale, sia che si tratti di rapporti in cui l'Ente Locale riconosce una forma di

contribuzione agli stessi enti.

In entrambi i casi diventerà fondamentale comprendere, oltre alla natura fiscale oggettiva della somma che si va ad erogare (in tal senso il riferimento di prassi più importante è la Circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2013), anche la natura fiscale dell'Ente beneficiario delle somme, se commerciale o meno ai fini dell'Iva e delle Imposte dirette, per poter procedere all'applicazione del corretto regime Iva (ai sensi del Dpr. n. 633/72, nel caso in cui si eroghi un corrispettivo) o alla corretta sostituzione d'imposta (ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/73, nel caso in cui si eroghi un contributo).

E' e sarà fondamentale in tal senso che gli Enti del "Terzo Settore" beneficiari di tali somme (chiamati ad autocertificare all'Ente Locale erogante la loro natura fiscale), conoscano la normativa che li disciplina, ma lo stesso vale per gli Enti Locali eroganti, per i quali diventerà fondamentale un interscambio preliminare di informazioni ed un confronto tra i Settori che hanno rapporti più diretti con gli Enti del "Terzo Settore" ed il Settore "Finanziario".

# QUESITI

## Pagamento diretto dei subappaltatori

qual è il comportamento da adottare dal punto di vista Iva e della verifica sulla tracciabilità ?



dell'Avv. Mauro Mammana - Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici, docente in corsi di formazione  
del Dott. Francesco Vegni - Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

### IL QUESITO:

*“E’ corretto, a seguito di inadempienza di pagamento dell’appaltatore nei confronti dei sub-appaltatori, rilasciare certificato di pagamento procedendo a pagare l’importo della fattura a saldo dell’appaltatore a favore dei sub-appaltatori. Volevamo dei chiarimenti da un punto di vista fiscale, in particolare ai fini Iva ed anche relativamente alla tracciabilità dei pagamenti”.*

La problematica in questione è disciplinata dal nuovo “Codice degli Appalti” ed in particolare dall’art. 105, comma 13, del Dlgs. n. 50/16.

Fiscalmente, nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore viene applicato il regime del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), del Dpr. n. 633/72, ma tale regime non riguarda il contratto di appalto tra Comune e appaltatore.

Il Comune versa l’Iva all’Erario sulla base della fattura elettronica ed in “split payment” emessa dall’appaltatore, mentre riguardo all’importo da versare direttamente al subappaltatore invece che all’appaltatore la problematica è esclusivamente finanziaria.

Ricevuta e accettata la fattura elettronica ed in “split payment” emessa dall’appaltatore, il Comune procederà al pagamento, rispettivamente:

- dell’appaltatore, per l’eventuale propria spettanza;
- del subappaltatore, per la propria spettanza (sulla base di fattura in “reverse charge” cartacea - almeno fino al 30 giugno 2018, poi diverrà obbligatoriamente elettronica, vedi Decisione del Consiglio Ue 2018/593 del 16 aprile 2018, a commento nella presente Rivista - intestata all’appaltatore ma inviata al Comune, in allegato alla fattura elettronica, al solo scopo di conoscere quanto versare direttamente al subappaltatore), chiudendo così

la fattura dell’appaltatore.

Riguardo alla verifica sulla tracciabilità, questa deve riguardare sia l’appaltatore che il subappaltatore.

Il richiamo va in tal caso all’art. 3, comma 1, Legge n. 136/10, secondo cui, “per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”.

Detta previsione è stata poi ribadita più volte dalla Delibera Anac 31 maggio 2017, n. 556 (“Linee guida” sulla tracciabilità).

# SCADENZARIO

**Mercoledì 16 Maggio \*****Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale**

Scade in data odierna il termine per il versamento dell'Iva dovuta sugli acquisti in "split payment" operati nel mese precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello "F24EP", codice-tributo "620E" (oppure "6040" per chi utilizza il Modello "F24") istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti.

**Versamento Iva mensile**

Scade in data odierna il termine per il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello "F24EP".

**Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici**

Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l'acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello "F24EP".

**Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)**

Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all'art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello "F24EP" delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

**Giovedì 31 Maggio \*****Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. "Liquidometro")**

Scade oggi il termini per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis, Dl. n. 78/10) relative al 1° trimestre 2018.

**Presentazione Modelli "Intra 12"**

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepententi i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli "Intra 12" approvati dall'Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente.

(\* Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

*Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.*



**CentroStudi<sup>®</sup>**  
EntiLocali

### **Centro Studi Enti Locali**

Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)  
Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237  
[segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it](mailto:segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it)

Organismo accreditato da ACCREDIA



Azienda con sistema di gestione  
qualità UNI EN ISO 9001:2008  
certificato da Certiquality